



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

UFFICIO PER L'ESAME PRELIMINARE DEI RICORSI PRESSO LA PRIMA PRESIDENZA

PRIMA SEZIONE PENALE

**Alla Signora Prima Presidente della  
Corte di cassazione**

Sede

22932/2024

**Oggetto:** proc. n. 22032/2024 R.G., pervenuto il 4 luglio 2024 in Corte di cassazione e alla Prima sezione penale il 10 luglio 2024, rilevato nel corso dell'esame preliminare del corrispondente ricorso. Prescrizione del reato e sospensione del relativo termine. Art. 159 cod. pen., come progressivamente modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dalla legge 27 settembre 2021, n. 134. Questione oggetto di contrasto e di speciale importanza. Richiesta di valutazione ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen.

1. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 1° febbraio 2021, aveva giudicato Angelo Polichetti, imputato del reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per l'ingiustificato porto fuori dall'abitazione di un coltello a serramanico, in Bitonto, il 17 agosto 2017, e - ritenutolo responsabile del reato ascrittogli, riconosciute le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 750,00 di ammenda.

1.1. Proposto appello dal difensore dell'imputato avverso questa decisione, censurata per la mancata rilevazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis

H

cod. pen. e, in ogni caso, per l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui art. 4, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, la Corte di appello di Bari, con sentenza del 1° febbraio 2024, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Angelo Polichetti per essersi il reato estinto per la sopravvenuta prescrizione.

La Corte territoriale ha rilevato che: il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione oggetto di imputazione, pari a cinque anni, era spirato il 17 agosto 2022 ed era da escludere l'evenienza di una situazione di fatto legittimante il pieno proscioglimento dell'imputato; la prescrizione non avrebbe potuto ritenersi maturata se si fosse ritenuta applicabile la fattispecie estintiva prevista, a decorrere dal 3 agosto 2017, dall'art. 159, secondo comma, cod. pen., come novellato dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, a mente del quale si determina la sospensione del termine prescrizionale dopo la sentenza di condanna emessa in primo grado fino alla definizione del grado successivo, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; però, tale norma non risultava applicabile per le ragioni spiegate anche in una pronuncia di legittimità, in base a cui la norma ora indicata deve considerarsi non più applicabile a seguito dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2021, vigente dal 19 ottobre 2021, che ha espressamente abrogato il secondo, oltre che il quarto, comma dell'art. 159 cod. pen. cancellando dall'ordinamento le ipotesi di sospensione ivi previste, con conseguente applicazione del regime della prescrizione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017.

I giudici distrettuali hanno reputato rilevante il fatto che la legge n. 134 del 2021 non ha mirato ad abrogare l'art. 1, comma 1, della legge n. 3 del 2019 che aveva proceduto a novellare la citata parte dell'art. 159 cod. pen., ma direttamente quest'ultima disposizione, così travolgendo le modifiche intermedie e privandolo della possibilità di dispiegare effetti giuridici: diversamente opinando, avrebbe dovuto individuarsi, senza l'intervento di una disposizione transitoria, la persistente operatività del regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in violazione del principio, scolpito dall'art. 2 cod. pen., di retroattività della legge più favorevole,

assodata la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione.

1.2. La sentenza di secondo grado è stata impugnata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari che ne ha chiesto l'annullamento adducendo un unico, articolato motivo con cui ha denunciato la violazione degli artt. 2, quarto comma, 157, 159 e 161 cod. pen.

Il ricorrente fa carico ai giudici di appello di aver trascurato le argomentazioni poste alla base di un diverso indirizzo di legittimità orientato in senso contrario a ritenere abrogata la disciplina di cui all'art. 159 cod. pen. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, a valere per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (con primario richiamo di Sez. 4, n. 10483 del 29/02/2024, Bisterzo, non mass.): l'esatta successione normativa ha contemplato la modifica dell'art. 159 cod. pen. da parte della legge n. 103 del 2017 con la previsione, per i reati commessi dal 3 agosto 2017, della duplice sospensione del termine prescrizione, per il massimo di anni uno, mesi sei, dal termine di deposito della sentenza di condanna di primo grado e dal termine di deposito della sentenza di condanna di secondo grado; poi, la modifica dell'art. 159 cit., per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, contemplante la sospensione della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna sino alla data della corrispondente definitività; infine, la modifica dello stesso art. 159 cod. pen. introdotta dalla legge n. 134 del 2021 che ha abrogato il secondo norma della disposizione e ha contestualmente introdotto l'art. 161-bis cod. pen., al lume del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, con la corrispondente introduzione, solo per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, dell'istituto dell'improcedibilità di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen.

Citando diverse pronunzie di legittimità che hanno esaminato lo snodo ermeneutico in esame, il Procuratore generale territoriale ha, quindi, evidenziato che il regime introdotto dalla legge n. 134 del 2021 ha realizzato la successione di leggi nel tempo relativa ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, ai quali, da un lato, si applica la sospensione dei termini prescrizionali con l'emissione della sentenza di primo grado e, per converso, applica ai corrispondenti procedimenti la disciplina

dell'improcedibilità di cui all'art. 344-*bis* cod. proc. pen., senza che tale assetto abbia inciso sulla disciplina della prescrizione sortito dalle norme già indicate per i reati commessi in tempo antecedente, anche per ciò che concerne la disciplina stabilita dall'art. 159 cod. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

2. L'impostazione privilegiata dalla Corte di appello di Bari rinvia uno specifico aggancio nella giurisprudenza di legittimità, con particolare riguardo (non all'arresto di Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2023, D'Ettores, non mass., citato dai giudici territoriali, decisione che appare, al contrario, orientata in senso opposto, bensì) alla sentenza resa da Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 - 01, così massimata: "In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all'art. 159, comma secondo, cod. pen. dal disposto di cui all'art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente 'reviviscenza' del regime prescrizionale antecedente".

Nella motivazione di questa pronuncia si precisa che il principio enunciato non può ritenersi contraddetto dalla coeva introduzione della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo di cui all'art. 344-*bis*, cod. proc. pen., valevole per i soli reati commessi dopo il 1° gennaio 2020: quel che rileva, in questa prospettiva, è che la nuova normativa ha espressamente abrogato la causa di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 sul regime prescrittivo della legge n. 251 del 2005, abrogazione che ha riguardato tutti i reati, ivi compresi quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

Questo dato, secondo la tesi sostenuta nella decisione richiamata, va considerato

per individuare la norma più favorevole applicabile a tutti i reati commessi prima del 1° gennaio 2020, con l'effetto che la disciplina della prescrizione risulta regolata – anche per la fascia di reati in precedenza sottoposta allo statuto dell'art. 159 cod. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 – da quella dettata dalla legge n. 251 del 2005, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 159 cit.

4. La posizione assunta dal Procuratore generale territoriale ricorrente si richiama all'opposto e più diffuso orientamento che, non mettendo ovviamente in discussione il principio di retroattività della legge più favorevole, esclude che i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 non siano più regolati dai precetti introdotti dalla legge n. 103 del 2017, anche dopo l'abrogazione dell'art. 159, secondo comma, cod. pen. sancita dalla legge n. 134 del 2021, posto che, non potendo considerarsi in modo scisso fra loro le innovazioni introdotte, ma dovendo esse considerarsi come sistema unitario, la conclusione necessitata è che per i reati commessi nel lasso compreso tra il 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 la normativa più favorevole è quella di cui alla legge n. 103 del 2017.

I passaggi logico-giuridici che connotano questa tesi sono espressi da Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01, massimata nel senso che "la cessazione del corso della prescrizione del reato prevista dall'art. 161-*bis* cod. pen., introdotto dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, trova applicazione nei procedimenti relativi ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020".

La motivazione della sentenza, dopo l'analitica considerazione degli orientamenti costituzionali in tema di prescrizione e successione delle leggi nel tempo, impernia la giustificazione dell'approdo succitato ponendo anzitutto l'accento sul rilievo che il 1° gennaio 2020 individua il *dies a quo* di applicabilità dell'istituto della cessazione del corso della prescrizione, introdotto all'art. 161-*bis*, primo periodo, cod. pen., da considerarsi in rapporto di continuità normativa con l'omologa causa di sospensione legata alla sola pronuncia della sentenza di primo grado, prevista dall'art. 159,

secondo comma, cod. pen. (secondo la disposizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019 a far data dal 1° gennaio 2020).

Evidenziata la ritenuta improprietà lessicale dell'inquadramento normativo quale causa di sospensione del corso della prescrizione di un evento (la sentenza di primo grado) in realtà destinato a segnare il momento dal quale il termine prescrizionale è destinato a non riprendere più nel prosieguo del procedimento – impregiudicato, però, il caso dell'annullamento tale da comportare la regressione del procedimento al primo grado o una fase anteriore –, la decisione citata riflette sul punto che entrambi gli istituti contemplano una causa di blocco tendenzialmente definitivo del decorso del tempo rilevante ai fini della prescrizione del reato: attesa, quindi, l'assimilazione strutturale fra i due istituti, si è reputato coerente ritenere che la cessazione del corso della prescrizione, introdotta dall'art. 161-*bis* cod. pen., debba trovare applicazione, non dalla data di entrata in vigore della legge in commento, bensì – al pari dell'omologa causa di sospensione – in relazione ai reati commessi dal 1° gennaio 2020.

Questa conclusione, del resto, pare porsi in logica *consecutio* con il rilievo della sfera di applicazione del collegato istituto dell'improcedibilità di cui all'art. 344-*bis* cod. proc. pen.

La sentenza, quindi, ha riepilogato gli snodi che conducono all'individuazione delle norme inerenti alla prescrizione applicabili con riguardo al tempo che qui rileva:

- la disciplina della sospensione, prevista dalla legge n. 103 del 2017 al secondo comma dell'art. 159 cod. pen., è entrata in vigore il 3 agosto 2017 ed è stata, successivamente, abrogata dalla legge n. 3 del 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, a sua volta abrogata dalla legge n. 134 del 2021, il cui *dies a quo* è stato parimenti individuato nella data del 1° gennaio 2020;
- il secondo comma dell'art. 159 cod. pen., nella versione della legge n. 103 del 2017, ha avuto, perciò, vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019;
- la disposizione ora citata è certamente più favorevole di quelle successive che l'hanno abrogata, perché prevede un allungamento dei termini di prescrizione a fronte

di una sua definitiva cessazione alla data della sentenza di primo grado;

- pertanto, è la disciplina della sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 cod. pen., come strutturata dalla legge n. 103 del 2017, che va applicata ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

5. Il contrasto sinteticamente richiamato è stato rilevato, segnalato e commentato dall'Ufficio del Massimario con la recente relazione n. 23/2024 del 9 luglio 2024.

La relazione dà conto dettagliato delle numerose decisioni che, prima e dopo Sez. 1, n. 2629 del 2023, dep. 2024, Falco, cit., si sono orientate nella direzione prescelta da questa decisione (fra le molte si citano le più recenti: Sez. 4, n. 24579 del 21/05/2024, Randazzo, non mass., e Sez. 7, ord., n. 24231 del 14/05/2024, Samolla, non mass.) e constata che pure il convergente avviso manifestato in questi arresti conformi valorizza – in ragione della “speculare introduzione” delle inerenti disposizioni (Sez. 4, n. 39170 del 28/06/2023, Guerzoni, non mass.) – il nesso esistente tra le innovazioni introdotte con la legge n. 134 del 2021 in materia di prescrizione, con l’abrogazione dell’art. 159, secondo comma, cod. pen., in tema di sospensione dei relativi termini, e l’introduzione nel tessuto del codice sostanziale dell’art. 161-*bis* cit., dedicato a disciplinare la cessazione, salvo eccezioni, del corso dei termini stessi, sulla premessa che si è verificato un fenomeno di successioni di leggi penali nel tempo con riferimento alla abrogazione, da parte dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2021, dell’art. 159, secondo comma, cod. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, e alla corrispondente introduzione dell’art. 161-*bis* cod. pen. cit.

La relazione richiamata, dopo l’accurata ricostruzione degli interventi normativi citati, focalizza l’emerso contrasto, analizza i due orientamenti saggiando le implicazioni che ciascuna delle proposte ermeneutiche sottese agli stessi è suscettibile di generare e osserva, fra l’altro, che la difficoltà della questione è originata dal carattere inedito dell’istituto dell’improcedibilità, connesso con il nuovo assetto della prescrizione: novità che viene considerata, nella prospettiva dell’orientamento espresso da Sez. 3, Campanella, come elemento di cesura, sintomatico della radicale

abrogazione dell'istituto della sospensione della prescrizione, e che viene, per contro, inserito, nell'inquadramento manifestato anche da Sez. 1, Falco, in una coordinata trama esegetica che esclude la lettura atomistica o parcellizzata del sistema risultato dalle citate, progressive innovazioni, apparendo di sicuro rilievo il dato di fatto che le leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021 disciplinano la medesima fattispecie.

Dall'analisi dei diversi arresti orientati, al pari di Sez. 1, Falco, in questa seconda prospettiva emerge il convincimento che l'interpretazione di natura sistematica imponga di considerare in modo congiunto le innovazioni normative susseguitesi: l'introduzione della norma disciplinante la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado ha costituito uno degli esiti della corrispondente novella contenente una disciplina, di carattere unitario, con operatività fissata al 1° gennaio 2020, come ha disposto in via esplicita la norma di diritto intertemporale dettata dall'art. 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, a mente del quale le disposizioni di cui al comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*) (vale a dire le disposizioni modificative rispettivamente degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen.), entrano in vigore il 1° gennaio 2020. È vero che si tratta di una norma finalizzata a stabilire la data di entrata in vigore delle norme richiamate, ma è del pari vero che, inerendo le norme alla disciplina della prescrizione ed essendo la prescrizione istituto di diritto sostanziale, non sembra improprio concludere che la modifica sostitutiva abbia interessato i soli reati commessi dalla data di entrata in vigore della fonte normativa, ossia dal 1° gennaio 2020 in poi.

Di conseguenza – si desume– la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019, in quanto peggiorativa rispetto allo statuto normativo della prescrizione riferito ai reati commessi in epoca precedente, anche nella fascia dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non si applicava ai reati commessi in epoca antecedente al 1° gennaio 2020, con correlativa applicazione a questi ultimi del più favorevole regime antevigente.

Con riferimento al passaggio successivo, questa posizione evidenzia che, a sua volta, la legge n. 134 del 2021 ha innovato il sistema nei sensi già illustrati; però, anche l'assetto contemplante gli effetti di natura sostanziale di cui all'art. 161-*bis* cod.



pen., ossia la cessazione, o sospensione *sine die*, salvo eccezioni, del decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, con innesto dell'improcedibilità, costituisce un regime che, complessivamente considerato, è meno favorevole rispetto a quello sortito dalle modificazioni di cui alla legge n. 103 del 2017, non potendo dubitarsi che l'individuazione della *lex mitior* vada effettuata – certo operando la verifica in modo distinto per ogni singola imputazione, ma – considerando l'assetto normativo interamente stabilito da ciascun regime, non essendo consentito all'interprete di configurare un'ulteriore disciplina contenente gli elementi più favorevoli tratti in parte dalla legge preesistente e in parte da quella sopravvenuta.

Ponendo tali presupposti, per la tesi che si riconosce nell'esito raggiunto da Sez. 1, Falco, l'abrogazione disposta dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, riferita all'art. 159, secondo comma, cod. pen., ha avuto di mira una norma la quale – secondo la stratificazione diacronica della disciplina dell'istituto ora enucleata – non regolava direttamente la sospensione della prescrizione relativa ai reati commessi nell'intervallo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. La verifica dell'ambito inciso dall'effetto abrogativo stabilito in modo espresso dal precetto del 2021 dovrebbe tenere conto anche di ciò per stabilire se l'istituto della sospensione della prescrizione, nelle parti in cui esso è stato modificato dalla legge n. 103 del 2017, sia stato cancellato pure per i reati commessi nell'individuato periodo. E l'osservazione vale anche per l'abrogazione dei commi terzo e quarto dell'art. 159 cod. pen. disciplinanti la sospensione dei termini di prescrizione come modificata dalla legge n. 103 del 2017, pure stabilita dall'art. 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, giacché essa aveva parimenti riguardato l'assetto normativo vigente dal 1° gennaio 2020.

5. L'ambito e la finalità di questo atto di segnalazione consigliano di non riprendere viepiù i temi trattati dalla relazione dell'Ufficio del Massimario, ai cui ulteriori e chiari rilievi è, pertanto, necessario e sufficiente fare rinvio.

Il contrasto di cui si tratta, rilevato e illustrato dalla relazione, è da qualche tempo

affiorato nell'attività dell'esame preliminare dei ricorsi e ha formato oggetto di confronto fra gli addetti a tale esame, oltre che nell'ambito della sezione.

All'esito di tale dibattito il Presidente titolare ha evidenziato l'opportunità di segnalare, anche dall'ufficio per l'esame preliminare, il primo ricorso involgente il punto per l'eventuale rimessione della questione controversa alle Sezioni Unite.

Successivamente, come si è visto, il rilevato contrasto ha formato oggetto di specifica segnalazione da parte dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

La questione di diritto emersa relativamente all'interpretazione delle norme man mano dettate per regolare la sospensione del decorso dei termini di prescrizione dalla legge n. 103 del 2017, dalla legge n. 3 del 2019 e dalla legge n. 134 del 2021 è, dunque, la seguente: *«Se la disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sia stata totalmente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2021, oppure se essa sia vigente e continui a operare per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019».*

Il punto specifico – rilevante nel procedimento identificato in oggetto, pervenuto al vaglio della Corte di cassazione – forma oggetto del contrasto emerso e illustrato.

Inoltre, la questione sembra di speciale importanza per l'esigenza di approfondimento già suscitata nell'attività dell'esame preliminare dei ricorsi, nell'interlocuzione infrasezionale e nell'elaborazione delle varie sezioni, oltre che per la crescente eco che sta registrando nelle sedi di merito: dalla pronta risposta all'interrogativo che essa propone dipende la certezza della determinazione del tempo necessario a prescrivere per una fascia di reati (commessi fra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019) indubbiamente cospicua; elemento, quest'ultimo, la cui prevedibilità costituisce un connotato di notevole interesse per le parti del processo e identifica un obiettivo di non tenue rilevanza per il vaglio nomofilattico.

La questione, pertanto, appare meritevole di essere valutata al fine dell'assegnazione alle Sezioni Unite del ricorso di cui al procedimento n. 22932/2024 R.G., dovendo stabilirsi se, in dipendenza dell'opzione ermeneutica ritenuta


giuridicamente conforme ai dettami dell'ordinamento, per il reato ascritto all'imputato sia maturato – o non sia maturato – il termine massimo di prescrizione.

Roma, 15 luglio 2024

Il Consigliere delegato dal Primo Presidente

all'esame preliminare dei ricorsi

Vincenzo Siani



Vi, si esordisce  
15 luglio 2024  
Le Presidente titolare  
S. M. P. C.